

DELIBERAZIONE 27 OTTOBRE 2026

387/2026/R/EEL

**DETERMINAZIONE DEI LIVELLI OBIETTIVO ANNUALI 2026 E 2027 PER LA
REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1405^a riunione del 27 ottobre 2026

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1° settembre 1999, n. 128/99 (di seguito: deliberazione 128/99);
- la deliberazione dell'Autorità 4 maggio 2000, n. 87/00 (di seguito: deliberazione 87/00);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2023, 617/2023/R/EEL ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQD);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 543/2024/R/EEL (di seguito: deliberazione 543/2024/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2025, 187/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 187/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2025, 511/2025/R/EEL (di seguito: deliberazione 511/2025/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2026, 388/2026/R/EEL (di seguito: deliberazione 388/2026/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 15 luglio 2025, 332/2025/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 332/2025/R/EEL);
- le osservazioni ai suddetti documenti per la consultazione, pubblicamente disponibili sul sito internet dell'Autorità;
- le comunicazioni dei dati di continuità del servizio relativi agli anni 2022-2025 effettuate dalle imprese distributrici mediante i sistemi telematici di raccolta dati messi a disposizione dall'Autorità;

- la comunicazione di e-distribuzione S.p.A. (di seguito: e-distribuzione) del 12 maggio 2025, protocollo dell'Autorità 32910 del 13 maggio 2025, con i dati di continuità del servizio 2020-2024 per gli ambiti territoriali serviti da Duereti S.r.l. (di seguito: Duereti);
- la comunicazione di Unareti S.p.A. (di seguito: Unareti) del 21 gennaio 2026, protocollo dell'Autorità 4354 in pari data (di seguito: comunicazione del 21 gennaio 2026).

CONSIDERATO CHE:

- il Titolo 3 del TIQD disciplina la regolazione incentivante la riduzione della durata e del numero delle interruzioni senza preavviso per il periodo 2024-2027;
- l'articolo 21 del TIQD prevede che il Titolo 3 del TIQD - e quindi la regolazione incentivante della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica - si applichi:
 - a tutte le imprese distributrici con almeno 25.000 utenti alla data del 31 dicembre 2022;
 - alle imprese distributrici che superino, entro il 31 gennaio 2027, la predetta soglia dimensionale per effetto di acquisizioni e conseguenti significative variazioni del perimetro territoriale servito dall'impresa; in queste ultime circostanze il Titolo 3 del TIQD si applica a tali imprese relativamente ai soli anni di superamento della soglia dimensionale;
- l'articolo 10 del TIQD:
 - definisce (al comma 1) gli ambiti territoriali ai fini delle regolazioni della continuità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
 - prevede (al comma 2) che i raggruppamenti di aree comunali negli ambiti territoriali restino in vigore per l'intero periodo 2024-2027, fatto salvo il caso di acquisizioni o cessioni di porzioni di rete;
 - prevede (al comma 3) che, fino al 31 dicembre 2027, restino in vigore le riclassificazioni di porzioni di territorio di comuni (aree comunali) con popolazione superiore a 50.000 abitanti a seguito di istanze presentate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della deliberazione 128/99 e approvate dall'Autorità;
 - dà facoltà (ai commi 4 e 5) alle imprese distributrici di adottare specifiche modalità di aggregazione dei territori serviti in ambiti territoriali;
- l'articolo 24, commi 3 e 6, del TIQD dispone che l'Autorità definisca, per ciascun ambito territoriale oggetto di regolazione incentivante, il livello di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e il livello di partenza per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per gli anni 2026 e 2027 facendo riferimento alla media dei livelli effettivi di ciascun indicatore negli anni dal 2022 al 2025;
- il comma 7 del medesimo articolo 24 prevede che i livelli di partenza siano definiti con inclusione delle cause esterne, qualora l'impresa distributtrice si sia avvalsa del

sistema di riduzione delle interruzioni per cause esterne di cui all'articolo 25 del TIQD;

- come già indicato nelle premesse delle deliberazioni 543/2024/R/EEL e 187/2025/R/EEL, nessuna impresa distributrice si è avvalsa della facoltà di inclusione delle cause esterne negli indicatori regolati, di cui all'articolo 25 del TIQD;
- l'articolo 26, commi 5 e 10, del TIQD dispone la determinazione dei livelli obiettivo annuali per gli anni 2026 e 2027 per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi; nel dettaglio, in linea con quanto indicato nella deliberazione 617/2023/R/EEL e nel rispetto della coerenza metodologica e regolatoria all'interno del periodo 2024-2027, i nuovi livelli obiettivi per il semiperiodo 2026-2027 sono definiti applicando una logica di quantificazione analoga a quella adottata per gli anni 2024-2025 e considerando la nuova definizione dei livelli di partenza;
- i dati di continuità del servizio per gli anni 2024 e 2025, come riportati nelle deliberazioni 511/2025/R/EEL e 388/2026/R/EEL, evidenziano stabilità o leggeri peggioramenti dell'indicatore di durata delle interruzioni (a seconda del grado di concentrazione) e peggioramenti generalmente più significativi dell'indicatore di numero delle interruzioni, confermando l'opportunità di una regolazione più sfidante su quest'ultimo indicatore.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- per quanto rileva ai fini del presente provvedimento, con la deliberazione 87/00, l'Autorità ha valutato e accolto le istanze presentate dall'impresa distributrice Enel S.p.A. (ora e-distribuzione) e dall'impresa distributrice Azienda Energetica Municipale Spa di Cremona (ora Unareti ex LD Reti S.r.l.) relativa al Comune di Cremona;
- con la comunicazione del 21 gennaio 2026, Unareti, a seguito dell'acquisizione di LD Reti S.r.l., ha richiesto, a partire dal 1° gennaio 2026 di includere l'intero territorio del comune di Cremona nell'ambito territoriale in alta concentrazione, senza applicare la riclassificazione di cui alla deliberazione 87/00 per tale comune, dal momento che ciò permetterebbe un'ottimizzazione della gestione dei dati di continuità nei sistemi operativi;
- con la deliberazione 187/2025/R/EEL l'Autorità ha accolto un'analoga richiesta di Duereti in relazione alla inclusione dell'intero territorio del comune di Rho, avente popolazione superiore a 50.000 abitanti, nell'ambito territoriale in alta concentrazione.

RITENUTO CHE:

- sia necessario definire, ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 6, del TIQD, i livelli di partenza per la regolazione della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e

per la regolazione del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi per gli anni 2026 e 2027 per ciascun ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD;

- sia necessario determinare le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori ai fini della regolazione della durata delle interruzioni lunghe senza preavviso:
 - a) alta concentrazione: livello pari o superiore a 33,32 minuti/utente BT;
 - b) media concentrazione: livello pari o superiore a 43,67 minuti/utente BT;
 - c) bassa concentrazione: livello pari o superiore a 61,32 minuti/utente BT;
- sia necessario determinare le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza intermedi ai fini della regolazione del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso:
 - a) alta concentrazione: livello compreso tra 1,467 (estremo incluso) e 2,910 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
 - b) media concentrazione: livello compreso tra 2,295 (estremo incluso) e 3,794 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
 - c) bassa concentrazione: livello compreso tra 3,455 (estremo incluso) e 4,948 (estremo escluso) interruzioni per utente BT;
- sia necessario determinare le seguenti soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori ai fini della regolazione del numero delle interruzioni lunghe e brevi senza preavviso:
 - a) alta concentrazione: livello pari o superiore a 2,910 interruzioni per utente BT;
 - b) media concentrazione: livello pari o superiore a 3,794 interruzioni per utente BT;
 - c) bassa concentrazione: livello pari o superiore a 4,948 interruzioni per utente BT;
- sia necessario procedere, ai sensi dell'articolo 26 del TIQD, alla determinazione dei livelli obiettivo annuali per gli anni 2026 e 2027, utilizzando le medesime logiche e traiettorie di miglioramento atteso previste dal medesimo articolo del TIQD;
- nell'ambito della suddetta determinazione dei livelli obiettivo possa essere accolta la richiesta di Unareti in relazione alla inclusione dell'intero territorio del comune di Cremona, avente popolazione superiore a 50.000 abitanti, nell'ambito territoriale in alta concentrazione a modifica della preesistente riclassificazione, per motivi di semplicità operativa, in ragione d'un istituto delle riclassificazioni che sarà oggetto di prossima revisione, e in analogia con quanto precedentemente deciso nella deliberazione 187/2025/R/EEL relativamente al Comune di Rho

DELIBERA

1. di determinare i livelli di partenza per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e

- brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici a cui si applica il Titolo 3 del TIQD, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
2. di determinare le soglie per l'identificazione degli ambiti territoriali con livelli di partenza peggiori e intermedi, come dettagliati nelle premesse del presente provvedimento;
 3. di determinare i livelli obiettivo per gli anni 2026 e 2027 per le regolazioni della durata delle interruzioni senza preavviso lunghe e del numero delle interruzioni senza preavviso lunghe e brevi, per ogni ambito territoriale delle imprese distributrici per le quali si applica il Titolo 3 del TIQD, come indicato nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
 4. di pubblicare il presente provvedimento e la Tabella 1 ad esso allegata nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua